

## Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti

**Data Articolo: 17 Luglio 2015**

**Autore Articolo: Luca Cenisi**

Tra i soggetti chiamati ad adempiere agli obblighi di prevenzione e contrasto al **riciclaggio** di denaro, beni o di altre utilità, rientrano anche "i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro". Ecco quali sono i loro obblighi.

Tra gli **obblighi del professionista** che riceve un incarico da parte di un cliente rientrano tutta una serie di controlli atti a verificare l'identità del soggetto (o dei soggetti coinvolti), nonché la natura e l'entità dell'operazione o delle operazioni richieste.

Più in particolare, il professionista è tenuto a svolgere un'**adeguata verifica della clientela** (art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 2007) nei casi di prestazioni professionali con valore (o aventi ad oggetto mezzi di pagamento) di **importo superiore a 15.000 Euro** e per tutte quelle prestazioni il cui valore non è determinato o determinabile (si pensi, ad esempio, ad una consulenza aziendale o contabile). La verifica, obbligatoria per tutti i nuovi clienti e al primo contatto utile per quelli già esistenti, comporta, oltre al riscontro dell'identità del soggetto, anche tutta una serie di valutazioni da condurre sul grado di **rischiosità** dello stesso, il quale dipende da fattori come natura giuridica, prevalente attività svolta, area geografica di residenza o della sede, tipologia dell'operazione richiesta, ecc. (art. 20).

Eccettuate una serie di prestazioni escluse per legge dal novero di quelle che impongono i suddetti obblighi (attività di amministrazione del personale, stesura e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, ecc.), dunque, **le fasi principali della verifica** (art. 18) **possono essere così schematizzate:**

- verifica dell'**identità del cliente/della rappresentanza** (in caso di società) e dell'eventuale **titolare effettivo** (cioè del soggetto per conto del quale l'operazione è compiuta, se diverso dal cliente);
- controllo sullo **scopo** e sulla **natura della prestazione**, con identificazione e indicazione dei mezzi di pagamento impiegati;
- svolgimento di un **controllo costante** per tutta la durata del rapporto professionale.

Gli obblighi di cui sopra scattano al momento dell'**accettazione dell'incarico**, qualora il professionista sia già in grado di valutare se la prestazione o le prestazioni richieste superino la soglia di valore dei 15.000 Euro. In caso contrario, gli **obblighi di verifica** possono essere posticipati anche ad un momento successivo all'accettazione dell'incarico, ma sempre prima dell'esecuzione materiale della prestazione.

Oltre a compiere un'**adeguata verifica della clientela**, il professionista è poi tenuto ad acquisire tutte le informazioni relative al tipo di prestazione richiesta, allo scopo, al suo valore e ai mezzi di pagamento utilizzati.

Tutti i dati raccolti devono essere conservati in un apposito **registro della clientela**, cartaceo oppure elettronico, così come previsto dall'art. 38, co. 1, accludendo la documentazione al fascicolo di ciascun cliente. La registrazione dei dati deve avvenire tempestivamente e comunque, entro il termine di trenta giorni dall'accettazione dell'incarico o dall'eventuale momento successivo nel quale si è venuti a conoscenza delle suddette informazioni.

La **violazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio** può portare a sanzioni di tipo penale o amministrativo, con reclusione fino a 1 anno o ammenda fino a 50.000 Euro per i casi più gravi.

Luca Cenisi – Centro Studi CGN